



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Marco Canonico

Associato di diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli Studi di Perugia

Crocifisso nelle aule scolastiche: obbligo, divieto o facoltà?

Nota a Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 9 settembre 2021 n. 24414

Abstract

Il contributo prende in esame la sentenza della Corte di Cassazione, pronunciata a Sezioni unite, che, nell’ambito di un procedimento disciplinare a carico di un docente, si occupa della questione concernente la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica. La decisione, pur reputando che siano ancora formalmente in vigore le disposizioni di natura regolamentare che impongono l’affissione di detto simbolo, adotta delle stesse un’interpretazione originale, che supera la previsione dell’obbligo di esposizione del crocifisso legittimandone comunque la presenza su base volontaria, frutto di libera scelta degli alunni, con eventuale possibile esposizione anche di altri simboli religiosi. La soluzione prospettata solleva tuttavia varie perplessità, soprattutto in ordine alla conciliabilità della soluzione prospettata con il principio di laicità dello Stato e la tutela della libertà religiosa dei soggetti interessati.

This article examines the judgment of the It. Court of Cassation, handed down in unified session, which, in disciplinary proceedings against a teacher, deals with the question of the legitimacy of displaying crucifixes in state school classrooms. Although the decision held that the provisions of a regulatory nature requiring the display of the crucifix were still formally in force, it adopted an original interpretation of them, which went beyond the requirement to display the crucifix, legitimising its presence on a voluntary basis, the result of a free choice by the students, with the possible display of other religious symbols. The proposed solution does, however, raise a number of concerns, especially as regards its compatibility with the principle of the secularity of the State and the protection of the religious freedom.

SOMMARIO: 1. La fattispecie oggetto di giudizio. – 2. La pronuncia delle Sezioni unite. – 3. Rilevi critici.

1. *La fattispecie oggetto di giudizio.* – Con la sentenza 9 settembre 2021 n. 24414, pronunciata dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite, la giustizia italiana torna ancora una volta ad occuparsi della questione della presenza del crocifisso in contesti pubblici, in particolare relativamente all’affissione di detto simbolo nelle aule della scuola pubblica.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

La pronuncia trae origine stavolta da un procedimento disciplinare a carico di un docente di scuola secondaria superiore il quale durante l’ora della sua lezione era solito rimuovere sistematicamente il crocifisso dalla parete su cui era stato infisso su richiesta avanzata da due alunni all’assistente tecnico, depositario degli arredi scolastici. Una successiva assemblea di classe stabiliva l’affissione del simbolo in questione. Interveniva quindi una circolare con cui il dirigente scolastico sollecitava gli insegnanti al rispetto della volontà espressa dagli studenti, ed un ordine di servizio del dirigente medesimo che disponeva che il crocifisso fosse stabilmente affisso e diffidava il docente interessato dal continuare nella rimozione del medesimo.

Nonostante la circolare e l’ordine di servizio impartitogli l’insegnante all’inizio di una sua lezione provvedeva di nuovo a rimuovere il simbolo dalla parete per poi riappenderlo al termine dell’ora.

Per tale condotta, oltre che per offese rivolte al dirigente scolastico nel corso di un consiglio di classe nel quale si era discusso della questione, a carico del docente veniva avviato procedimento disciplinare, con l’inflizione in prima istanza della sanzione della sospensione dall’insegnamento per trenta giorni.

L’incolpato impugnava sia il provvedimento disciplinare, in quanto volto a sanzionare comportamento da considerare legittimo esercizio del potere di autotutela in relazione alla libertà di religione e d’insegnamento, sia l’ordine di servizio impartitogli dal dirigente scolastico, ritenuto discriminatorio nei confronti dei docenti che non si riconoscevano nel crocifisso.

Il Tribunale di Terni, sezione lavoro, rigettava le doglianze del ricorrente, ed analoga sorte otteneva il reclamo proposto dall’interessato davanti alla Corte d’Appello di Perugia.

Il docente proponeva quindi ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione e su richiesta della Sezione lavoro, sul presupposto di ravvisata questione di particolare rilevanza in quanto involgente il rapporto tra libertà d’insegnamento e rispetto della coscienza degli alunni, il Primo Presidente ne disponeva la trattazione a Sezioni unite.

2. La pronuncia delle Sezioni unite. – La decisione scaturita dal descritto procedimento, al di là degli enunciati riguardanti in maniera specifica il profilo disciplinare e la legittimità della sanzione inflitta all’incolpato, merita considerazione in quanto si occupa di aspetti e contiene enun-



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

ciati per certi versi originali in relazione alla questione, che ormai sembrava definitivamente risolta, relativa alla presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica¹.

Al riguardo la Corte di legittimità prende atto di come l’esposizione del simbolo di cui trattasi sia prescritta da risalenti norme di natura regolamentare sugli arredi scolastici (art. 118 del R.D. 30 aprile 1924 n. 965; art. 119 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 ed allegata tabella C), sottolineando che si tratta di un “*quadro normativo di riferimento debole... per la mancanza di una previsione normativa rivolta a disciplinare la fattispecie*”.

Per affrontare la questione sottoposta al loro esame le Sezioni unite richiamano in primo luogo i precedenti giurisprudenziali in materia, sui vari aspetti sui quali è già stato richiesto l’intervento dei giudici: Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2006 n. 556 sull’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche²; Cass. Pen., Sez. VI, 1° marzo 2000 n. 4273 circa la presenza del simbolo nel seggio elettorale³; Cass., Sezioni unite, 14 marzo 2011 n. 5924 relativa al crocifisso nelle aule giudiziarie e precisamente a conferma della sanzione disciplinare della rimozione dall’ufficio a carico del magistrato rifiutatosi di tenere udienza pur dopo l’approntamento per il medesimo di apposita aula priva di crocifisso⁴; Cass., Sezioni unite, ord. 10 luglio 2006 n. 15614

¹ Nella stessa pronuncia si legge che “*la vicenda all’esame delle Sezioni Unite si presenta come nuova, almeno parzialmente. Innanzitutto perché all’origine di essa c’è una delibera di assemblea studentesca a favore dell’esposizione del crocifisso, non l’ossequio burocratico ad una qualche disciplina che imponga l’ostensione del simbolo. In secondo luogo perché il caso invita a esaminare gli effetti simbolici del crocifisso sull’insegnante dissenziente e non sullo studente*”.

² Sulla menzionata decisione del Consiglio di Stato, R. BOTTA, *Paradossi semiologici ovvero della “laicità” del crocifisso*, in *Corriere giur.*, 2006, p. 846 ss.; M. MADONNA, *La questione del crocifisso dopo la sentenza 556/2006 del Consiglio di Stato e l’ordinanza 127/2006 della Corte costituzionale*, in *Dir. eccl.*, 2007, p. 325 ss.; C. NEGRI, *Il crocifisso come “simbolo laico”?*, in *Nuove autonomie*, 2006, p. 559 ss.; B. RANDAZZO, *Il crocifisso come simbolo di laicità: un paradosso. Quando è oltrepassato il confine fra diritto e politica*, in *Dir. uomo*, 2006, n. 3, p. 78 ss.; A. RATTI, *Principio di laicità e valore storico-culturale del crocifisso in un recente giudizio del Consiglio di Stato*, in *Giur. it.*, 2007, pp. 838 ss.; A. TRAVI, *Simboli religiosi e giudice amministrativo*, in *Foro it.*, 2006, III, c. 181 ss.; F. VECCHI, *Il Consiglio di Stato in tema di crocifisso: il simbolo confessionale esprime valori oggettivi e condivisi in una prospettiva di laicità “positiva”*, in *Ius Ecclesiae*, 2006, p. 540 ss.

³ In, dottrina, in merito alla richiamata sentenza della Cassazione penale, G. DI COSIMO, *Simboli religiosi nei locali pubblici: le nuove frontiere dell’obiezione di coscienza*, in *Giur. cost.*, 2000, p. 1130 ss.

⁴ Per commenti in merito a Cass., Sezioni unite, 14 marzo 2011 n. 5924, A. DI LALLO, *Il crocifisso: simbolo religioso in chiesa, simbolo civile a scuola e nei tribunali*, in www.dirittoegiustizia.it, 2011; N. DONADIO, *Sul crocifisso nelle aule giudiziarie. In particolare: i riflessi in tema di giurisdizione*, in *Riv. nel diritto*, 2011, p. 919 ss.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha stabilito che la controversia avente ad oggetto la contestazione della legittimità dell’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, venendo in discussione provvedimenti dell’autorità scolastica attuativi di disposizione di carattere generale adottate nell’esercizio del potere amministrativo, riconducibili alla pubblica amministrazione-autorità); Corte Cost., ord. 15 dicembre 2004 n. 389 circa l’inammissibilità della questione di legittimità della normativa che dispone l’obbligatorietà dell’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche per la natura regolamentare delle norme⁵. Senza trascurare le sentenze della Corte EDU, Seconda Sezione, 3 novembre 2009⁶, e Grande Camera, 18 marzo 2011⁷, sul caso *Lautsi c. Italia*⁸.

⁵ Rilievi sulla ricordata pronuncia della Corte costituzionale possono rinvenirsi in R. BOTTA, *L’esposizione del crocifisso tra “non-obbligo” e divieto*, in *Corriere giur.*, 2005, p. 1074 ss.; A. GIGLI - S. GATTAMELATA, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 4309 ss.; D. NAZZARO, *Il crocifisso: un “arredo” da rimuovere o un valore universale da conservare?*, in *Nuovo dir.*, 2005, p. 898 ss.; C. NEGRI, *Il crocifisso come simbolo del valore della solidarietà*, in *Nuove autonomie*, 2005, p. 171 ss.; A. ODDI, *La Corte costituzionale, il crocifisso e il gioco del cerino acceso*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 4306 ss.; F. RIMOLI, *La Corte, la laicità e il crocifisso*, in *Giur. cost.*, 2004, p. 4300 ss.

⁶ In dottrina, sulla sentenza della Corte EDU 3 novembre 2009, P. ANNICCHINO, *Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2010, pp. 1-19; S. BARTOLE, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org); M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2010, pp. 1-22; A. BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che “dà a pensare”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, XXVII, 2011, n. 6, II, pp. 284-285; F.D. BUSNELLI, *Riflessioni sul problema del crocifisso nelle scuole*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, II, pp. 549 ss.; L. CARLASSARE, *Una prevedibile sentenza nel nome della laicità*, *ibidem*, pp. 554 ss.; M. CICALA, *Valori e diritto: il caso del crocifisso*, in *Iustitia*, 2011, n. 1, pp. 119-121; N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro per l’Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), novembre 2010, pp. 9-29; ID., *Il crocifisso tra Roma e Strasburgo*, *ivi*, maggio 2010, pp. 3-8; M. CROCE, *La “sana laicità” capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell’uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Foro it.*, 2010, IV, cc. 67 ss.; G. D’ELIA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all’Europa*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it); A. ESPOSITO, *La Corte di Strasburgo, un postulato debole e lo “scandalo” della croce*, in *Diritto e religioni*, 2010, n. 1, pp. 230-248; V. FIORILLO, *L’Italia non è la Francia*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, n. 1, pp. 145-147; S. KERMICHE, *L’interdiction du crucifix dans les écoles publiques: une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in *Federalismi.it*, (www.federalismi.it); S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Associazione italiana costituzionalisti* (www.associazionedeicostituzionalisti.it); G. MORANO, *Multiculturalismo. La questione del crocifisso in Italia nella giurisprudenza*, in *Iustitia*, 2010, n. 1, pp. 43-50; G. PUPPINCK, *Il caso Lautsi contro l’Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), febbraio 2012, pp. 8-13; M. RUOTOLO,



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Alla luce dell’avvenuta ricostruzione del quadro giurisprudenziale in materia, le Sezioni unite si preoccupano di verificare se le disposizioni regolamentari che dispongono la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica siano o meno vigenti ed applicabili. Si ritiene al riguardo che, nonostante nella norma si faccia riferimento alle scuole medie, fra esse si debba comprendere anche quella che oggi è denominata scuola secondaria superiore, corrispondente a quella che all’epoca di emanazione della disposizione in questione veniva denominata scuola media di secondo grado. Si osserva inoltre come i regolamenti in questione siano ancora formal-

La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale, in www.costituzionalismo.it; R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org); A. SCERBO, *Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), novembre 2010, pp. 1-32; A. SCHUSTER, *Una “ratatouille”, per favore!*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (www.forumcostituzionale.it); M. TOSCANO, *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi*, in *Dir. eccl.*, 2009, I, pp. 505-540; ID., *Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallari e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2010, pp. 38-82; H.H. WEILER JOSEPH, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”*, in *Quaderni costituzionali*, 2010, n. 1, pp. 148-154.

⁷ Per rilievi sulla decisione della Corte EDU 18 marzo 2011, M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2011, pp. 1-12; A. BETTINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che “dà a pensare”*, cit., pp. 286-290; L. CARLASSARE, *Crocifisso: una sentenza per l’Europa “non laica”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, XXVII, 2011, n. 6, II, pp. 291-296; B. CONFORTI, *Crocifisso nelle scuole, una sentenza che lascia perplessi*, in *Affari internazionali* (www.affarinternazionali.it), 24 marzo 2011; S. FERRARI, *Sul crocifisso e su molto altro. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Il Regno*, 2011, n. 6, pp. 191-199; N. HERVIEU, *Droit a l’instruction et liberté de religion (Art. 2 du Protocole n° 1 et Art. 9 CEDH). Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2011, pp. 1-16; A. LEONI, *L’Affaire Lautsi c. Italie: la vicenda giudiziaria dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, *ivi*, aprile 2011, pp. 1-27; F.M. PALOMBINO, *La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di “simbolo passivo”*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org); M. PARISI, *Il soddisfacimento delle istanze di visibilità spirituale e culturale tra margine di apprezzamento statale e principio maggioritario: il caso Lautsi contro Italia*, in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 1580-1593; G. PUPPINCK, *Il caso Lautsi contro l’Italia*, cit., pp. 13-49; R. SAPIENZA, *Ancora sulla questione del crocifisso nelle aule italiane*, in *Forum della Società Italiana di Diritto Internazionale* (www.sidi-isil.org); M. TOSCANO, *La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell’uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), ottobre 2011, pp. 1-48; V. TURCHI, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia: post nubila Phoebus*, *ivi*, pp. 1-23, e in *Dir. famiglia*, 2011, pp. 1561-1579.

⁸ Per una disamina delle varie fattispecie di affissione del crocifisso delle quali si è occupata la giurisprudenza, S. BUDELLI, *Crocifisso: simbolo di scandalo che divide o che unisce?*, in *Arch. Giur. F. Serafini*, 2020, n. 2, pp. 517-578.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

mente in vigore, nonostante ne fosse stata disposta l’abrogazione, con previsione che tuttavia è venuta meno a seguito di soppressione della disposizione che la prevedeva, prima che la norma ablatoria entrasse in vigore⁹.

Ma, una volta acclarata la vigenza formale della norma che prevede l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, la Corte di legittimità si interroga sulla compatibilità di tale previsione con la Costituzione e sul punto, pur condividendo le tesi del pubblico ministero nel senso della illegittimità della fonte regolamentare “*per contrasto con i principi costituzionali di laicità dello Stato e di separazione tra la sfera civile e quella religiosa*”, reputa tuttavia che “*l’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924 sia suscettibile di essere interpretato in senso conforme alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione*”. In tale prospettiva a parere delle Sezioni unite se il confessionismo esistente all’epoca di emanazione delle norme poteva giustificare l’esposizione obbligatoria del simbolo di cui trattasi, l’attuale regime di laicità impedisce allo Stato di identificarsi con una religione e dunque di imporre autoritativamente l’ostensione di un simbolo di valenza religiosa come il crocifisso, cui non può riconoscersi anche il valore di rappresentare la Repubblica in quanto tale prerogativa è riconosciuta dalla Costituzione solo alla bandiera.

Per la pronuncia in esame, sebbene la normativa regolamentare debba essere interpretata nel senso che l’affissione del simbolo di cui si discute non sia più obbligatoria, ciò “*non si traduce, tuttavia, in un divieto di affissione del simbolo*” stesso, dovendosi ritenere che sia consentita la presenza del crocifisso “*allorquando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simbolo delle fedi religiose presenti all’interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità*”. Le Sezioni unite parlano al riguardo di interpretazione evolutiva della

⁹ In proposito nella decisione si precisa che “*l’art. 118 del regio decreto è ancora formalmente in vigore. Ciò è confermato dall’approvazione dei decreti-legge c.d. “taglia-leggi”, predisposti per diminuire il numero delle leggi esistenti e facilitarne così la conoscenza da parte dei cittadini e degli operatori giuridici. Infatti, l’abrogazione del r.d. n. 965 del 1924 - già prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 e del n. 224 dell’allegato A al d.l. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto - è venuta meno a seguito della soppressione del citato n. 224 ad opera del comma 1-bis dell’art. 3 del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

norma “*che tramuta l’obbligo di esposizione del crocifisso in una facoltà*”¹⁰, in virtù della quale “*il venir meno dell’obbligo di esposizione... non si traduce automaticamente nel suo contrario, e cioè in un divieto di presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*”.

A sostegno di simile orientamento viene invocato il principio di laicità, da intendere non come indifferenza dello Stato nei riguardi del sentimento religioso ma piuttosto come tutela del pluralismo confessionale, mentre la scuola pubblica va considerata “*un luogo aperto che favorisce l’inclusione e promuove l’incontro di diverse religioni*”, e per la Corte l’autonomia delle istituzioni scolastiche consente la possibilità di scelte differenziate in ordine alla presenza o meno del crocifisso nelle aule.

Per quanto concerne poi il metodo della scelta, in ragione del possibile contrasto fra chi desidera e chi non voglia la presenza del crocifisso, si auspica il ricorso ad un “*bilanciamento improntato a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza*”, indicandosi al riguardo la strada “*dell’accomodamento ragionevole, intesa come ricerca, insieme, di una soluzione mite, intermedia, capace di soddisfare le diverse posizioni nella misura concretamente possibile, in cui tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell’altro*”. Precisa infatti la Corte che “*la regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali, che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli*”, ma allo stesso tempo va escluso il “*riconoscimento di un potere di veto assoluto del singolo*”, in quanto “*la libertà di manifestazione della propria convinzione non religiosa non richiede e non si realizza attraverso il divieto assoluto di affissione o l’obbligo di rimozione del simbolo religioso esposto in uno spazio pubblico condiviso a soddisfazione di un interesse di altri soggetti*”.

Sulla base di quanto sopra riferito, le Sezioni unite per quanto interessa in questa sede enunciano come principio di diritto che “*in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso*”, e che “*l’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che com-*

2009, n. 9. Il più recente intervento normativo ha dunque ripristinato, nella sua vigenza, il r.d. n. 965 del 1924, superando l’effetto abrogativo inizialmente contemplato”.

¹⁰ Al riguardo nella decisione si fa riferimento ad una “*facoltatività della collocazione, riportata ad una richiesta che proviene dal basso, dagli studenti*”.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

prende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi”.

3. *Rilievi critici.* – La pronuncia oggetto di considerazione si rivela originale ed innovativa¹¹.

Le Sezioni unite ravvisano correttamente la perdurante vigenza formale delle disposizioni di natura regolamentare che prevedono l’esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica non universitaria ma ne stravolgono il contenuto sul presupposto che, venuto meno il principio confessionista operante all’epoca di emanazione di tali norme, l’obbligatoria presenza di detto simbolo negli spazi pubblici risulterebbe in contrasto con gli attuali valori costituzionali ed in particolare con il principio di laicità dello Stato. A prescindere dalle divergenze dottrinali in merito alla sussistenza ed ai contenuti di tale principio¹², va precisato come il rilevato contrasto con i

¹¹ In dottrina, sulla sentenza in esame, N. COLAIANNI, *Dal “crocifisso di Stato” al “crocifisso di classe” (nota a margine di Cass., SS.UU., 9 settembre 2021, n. 24414, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 2021, n. 7, pp. 17-25; M. TOSCANO, Il crocifisso “accomodato”. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021, ivi, 2021, n. 18, pp. 45-68.*

¹² Fra i contributi della dottrina in tema di laicità, P. BELLINI, *Vicende interconfessionali e laicità civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, gennaio 2008, pp. 1-13; M. CANONICO, *Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 25-49; ID., *Multiculturalismo e laicità dello Stato: aspirazioni ed incertezze nella vicenda del crocifisso nelle aule scolastiche*, in P.A. PILLITU (a cura di), *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, tomo II, Aracne editrice, Roma, 2007, pp. 102-111; ID., *Il principio di laicità dello Stato tra certezze e fraintendimenti*, in A. TALAMANCA – M. VENTURA (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Barberini*, Giappichelli, Torino, 2009, pp. 89-115; C. CARDIA, *Laicità dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico: prospettiva secolare*, ivi, pp. 117-135; ID., *Laicità dello Stato e nuova legislazione ecclesiastica*, in R. COPPOLA (a cura di), *Il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Atti del Convegno nazionale di studi (Bari, 4-7 giugno 1984), Giuffrè, Milano, 1987, pp. 135-151; ID., *Laicità, diritti umani, cultura relativista*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, novembre 2009, pp. 1-23; ID., *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007; ID., voce *Stato laico*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 874-890; D. CARUSI, *Laicità del diritto e pari dignità delle persone*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, gennaio 2009, pp. 1-9; G. CASUSCELLI, *La supremazia del principio di laicità nei percorsi giurisprudenziali: il giudice ordinario*, ivi, marzo 2009, pp. 1-67; P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, A.V.E., Roma, 1998; ID., *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi*, Giappichelli, Torino, 2004; ID., *Laicità dello Stato: da concetto ideologico a principio giuridico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, settembre 2008, pp. 1-15; ID., *Laicità e simboli religiosi*, ivi, settembre 2007, pp. 1-12; G. CIMBALO, *Laicità come strumento di educazione alla conviven-*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

precetti costituzionali avrebbe dovuto comportare, come suggerito dal procuratore generale, la disapplicazione della norma regolamentare, considerando di conseguenza non più operante il precepto di esposizione del crocifisso. Ed invece la decisione di cui trattasi pretende di adottare del dettato normativo illegittimo un’interpretazione difforme, la quale anziché escluderne semplicemente il comando che ne costituiva l’oggetto finisce per creare un contenuto totalmente nuovo e

za, *ivi*, marzo 2007, pp. 1-59; N. COLAIANNI, *La laicità al tempo della globalizzazione*, *ivi*, giugno 2009, pp. 1-14; ID., *Poteri pubblici e laicità delle istituzioni: i giudici*, *ivi*, gennaio 2008, pp. 1-19; F. CORDERO, *Pensare laico*, *ivi*, dicembre 2008, pp. 1-9; P. CONSORTI, *Globalizzazione della democrazia, laicità e religioni*, *ivi*, giugno 2007, pp. 1-13; G. DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992; ID. (a cura di), *Ripensare la laicità*, Giappichelli, Torino, 1993; M. D’AMICO, *I diritti “contesi” fra laicità e fondamentalismi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), gennaio 2008, pp. 1-13; S. DOMIANELLO, *Le garanzie della laicità civile e della libertà religiosa nella tensione fra globalismo e federalismo*, *ivi*, febbraio 2007, pp. 1-44; ID., *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999; S. DOMIANELLO – A. MORELLI, *Alle radici della laicità civile e della libertà confessionale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), aprile 2007, pp. 1-19; A. FERRARI, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e Francia*, Giappichelli, Torino, 2002; F. FINOCCHIARO, *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Dir. eccl.*, 1997, I, pp. 11-24; G.G. FLORIDIA – S. SICARDI, *Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato*, in *Giur. cost.*, 1989, II, pp. 1086-1131; M.C. FOLLIERO, *Multiculturalismo e aconfessionalità. Le forme odierne del pluralismo e della laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2007, pp. 1-18; O. FUMAGALLI CARULLI, *“A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio”. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, Vita e Pensiero, Milano, 2006; J. GAUDEMET, *Laicità e Concordato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999/1, pp. 127-145; P. HERITIER, *La sacra laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), febbraio 2009, pp. 1-20; S. LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Dir. eccl.*, 1995, I, pp. 383-414; ID., voce *Stato e Chiesa cattolica (rapporti tra)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 890-924; G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana. Premesse per l’interpretazione dell’art. 1 dell’accordo di Villa Madama*, in *Dir. eccl.*, 1984, I, pp. 507-567; C. LUZZATI, *Il lessico della laicità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), gennaio 2009, pp. 1-18; S. MANGIAMELI, *La “laicità” dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e “pluralismo confessionale e culturale”*, in *Dir. e società*, 1997, pp. 27-54; G. MARINUCCI, *Sui rapporti tra diritto penale e laicità dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), maggio 2009, pp. 1-4; R. MAZZOLA, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, *ivi*, marzo 2010, pp. 1-19; J. PASQUALI CERIOLI, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”*, *ivi*, marzo 2009, pp. 1-24; S. PRISCO, *Politica, religione, laicità dello Stato. Luci ed ombre del caso italiano*, *ivi*, settembre 2008, pp. 1-20; B. RANDAZZO, *La laicità*, *ivi*, ottobre 2008, pp. 1-65; L. RISICATO, *Laicità e principi costituzionali*, *ivi*, giugno 2008, pp. 1-25; S. SICARDI, *Alcuni problemi della laicità in versione italiana*, *ivi*, marzo 2010, pp. 1-34; M. TEDESCHI (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, Rubbettino ed., Soveria Mannelli, 1996; D. TRABUCCO, *Concordato: ancora un privilegio per la Chiesa dopo la revisione del 1984? Premesse per una laicità “relativa” e “funzionale”*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), marzo 2007, pp. 1-7; G.B. VARNIER, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. I temi del Convegno Nazionale di Studio*, *ivi*, novembre 2009, pp. 1-19; V. VALENTINI, *La laicità dello Stato e le nuove interrelazioni tra etica e diritto*, *ivi*, giugno 2008, pp. 1-41.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

diverso. Mentre l’illegittimità della disposizione regolamentare avrebbe dovuto comportare la mera disapplicazione della norma, e dunque il solo venir meno dell’obbligo di affissione del crocifisso, le Sezioni unite hanno inteso plasmare una disciplina del tutto originale, che anziché determinare la rimozione del simbolo cristiano giunge al contrario a consentire l’esposizione dello stesso ed eventualmente anche di altri simboli religiosi.

La soluzione offerta nella sentenza finisce per legittimare la presenza nelle aule scolastiche di un simbolo considerato di esclusiva valenza religiosa, sebbene detta presenza fosse stata ritenuta in contrasto con la necessaria tutela della libertà religiosa ed il principio di laicità, che per le stesse Sezioni unite impedirebbero allo Stato di compiere opzioni di natura religiosa ed imporre autoritativamente l’ostensione di simboli del genere. E dunque la prospettiva delineata nella pronuncia in esame si risolve in contraddizione, laddove giunge a permettere proprio quanto considerato illegittimo, ovvero la perdurante presenza del crocifisso all’interno delle aule della scuola pubblica. Poco importa la precisazione che nella soluzione propugnata dalla Cassazione la presenza del crocifisso deriverebbe da una scelta degli interessati anziché costituire oggetto di imposizione dei pubblici poteri, in quanto si tratterebbe comunque consentire l’affissione di un simbolo a valenza religiosa in uno spazio pubblico, prospettiva che la stessa Corte ha considerato contrastante con il principio di laicità, oltre alla potenziale lesività della libertà religiosa degli individui interessati.

Sotto altro profilo l’ipotizzata possibilità di affissione di altri simboli religiosi oltre a quello cristiano, non previsti dalla normativa vigente, va oltre il contenuto dei regolamenti, che stabiliscono espressamente quali siano gli arredi consentiti nelle aule scolastiche.

Si invoca una scelta autonoma da parte delle singole istituzioni scolastiche, affidando il relativo potere a soggetti – gli alunni – che nella maggior parte dei casi – si pensi soprattutto a coloro che frequentano la scuola secondaria inferiore – non hanno ancora acquistato la piena capacità d’agire né raggiunto un’età in virtù della quale si possano considerare in grado di compiere validamente scelte in materia religiosa¹³. Se poi, per ovviare a detta difficoltà, si dovrà coinvolgere i

¹³ Esistono ipotesi in cui l’ordinamento riconosce anche al minore d’età la capacità di effettuare scelte ed atti giuridicamente rilevanti. Ad esempio in tema di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica l’art. 9 dell’Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25 marzo 1985 n. 121, stabilisce che “*nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto a scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento*”. L’art. 1, primo comma, L. 18 giugno 1986 n. 281 (*Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori*) di-



"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

genitori degli alunni minorenni, o comunque considerati non legittimati, nella scelta della presenza o meno di simboli religiosi in classe, si dovrà prevedere anche la possibilità di disaccordo fra gli stessi, che comporterebbe il ricorso al giudice tutelare per stabilire il volere per il singolo alunno circa la presenza o meno del crocifisso.

D'altra parte l'opzione di affidare la scelta in questione alle singole istituzioni scolastiche (*rectius*: alla determinazione di ciascuna classe!) sulla base del volere degli alunni trascura indebitamente le aspirazioni ed i diritti degli altri soggetti direttamente coinvolti, ovvero i docenti, destinati a frequentare la medesima aula e costretti in tal modo a subire la scelta altrui. Le Sezioni unite si sforzano di sottolineare che il crocifisso costituisce simbolo "essenzialmente passivo", che in quanto tale "non pretende osservanza né riverenza", "non rappresenta uno strumento di proselitismo", e la sua esposizione "è inidonea, tenuto conto del contesto di riferimento, a costituire una forma di proselitismo attivo o di indottrinamento". Si aggiunge che "il crocifisso non presenta una invasività psicologica tale da condizionare indebitamente il rapporto educativo tra allievi, genitori e istituto scolastico: in particolare, non gli si può attribuire una influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso didattico o la partecipazione ad attività religiose. Se ciò vale dal lato degli alunni, a maggior ragione non può non valere per il soggetto attivo della funzione didattica..."¹⁴. Ma viene allora da chiedersi per quale ragione si debba discutere della presenza del crocifisso, ritenuto sostanzialmente innocuo o comunque non latore di effetti negativi verso studenti e docenti. Resta comunque il problema di conciliare la pretesa di

sponde al riguardo che "gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica". Il quinto comma del medesimo articolo prevede tuttavia che "la domanda di iscrizione a tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente la specifica elencazione dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile".

¹⁴ Al riguardo le Sezioni unite precisano che "nel contesto della scuola pubblica italiana, i profili della didattica, la scelta dei libri di testo e i contenuti delle attività formative non sono in alcun modo influenzati dalla esposizione del crocifisso. La libertà di insegnamento del docente - presidio di pluralismo culturale e di Stato democratico - non ne rimane affatto incisa o toccata: quel simbolo non interferisce con la possibilità di ciascun insegnante di prospettare la propria concezione del mondo, della vita e della posizione in esso occupata dall'uomo, o più in generale di manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa nell'ambito scolastico".



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

tutelare la libera volontà degli studenti con l’imposizione della determinazione di costoro a carico dei docenti.

Inoltre l’interpretazione adottata dalle Sezioni unite trascura che, se si tratta di tutelare chi è costretto a subire la presenza del crocifisso sotto il profilo della libertà religiosa, considerato diritto fondamentale, per le scelte in ordine al mantenimento o meno del simbolo non basta fare riferimento al modello democratico e non può si può attribuire potere di scelta al volere della maggioranza, perché la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione esige il necessario rispetto delle posizioni individuali di ciascun soggetto¹⁵, con la conseguenza che la volontà di un unico soggetto dissenziente dovrebbe prevalere ed escludere la possibilità di affiggere un simbolo che incida sulla libertà religiosa di costui. Ed invece le Sezioni unite parlano a questo proposito di “*accomodamento ragionevole*” che sarebbe frutto di “*bilanciamento*” fra le varie posizioni e che “*evita sia una decisione basata sulla semplice applicazione della regola di maggioranza sia un potere di veto illimitato concesso al singolo*”. Alla luce di simili precisazioni sembrerebbe da escludere sia l’operatività del criterio maggioritario sia la rilevanza dell’opposizione frapposta dal singolo, vagheggiandosi dunque una soluzione fondata su imprecisate regole e presupposti, ma che comunque non tiene conto del fatto che la libertà religiosa costituisce diritto non suscettibile di discriminazioni e lesioni giustificate sulla base di una diversa volontà espressa da un numero pur rilevante di persone.

In definitiva, secondo la soluzione prospettata dalle Sezioni unite qualunque decisione a favore dell’affissione del crocifisso e di eventuali altri simboli religiosi rischia di contrastare con la pretesa laicità dello Stato e di discriminare coloro che, alunni o docenti, per le proprie convinzioni siano contrari alla presenza di tali simboli. Sembra paradossale che, nell’eliminare una ritenuta lesione della libertà religiosa imposta dallo Stato, si finisca per legittimare una discriminazione per volere dei privati.

¹⁵ Sono le stesse Sezioni unite ad affermare nella decisione in esame che “*la Corte costituzionale ha al riguardo chiaramente riconosciuto che gli artt. 19 e 21 Cost. tutelano immediatamente l’opinione religiosa propria della persona, essendo indifferente che essa si iscriva o meno in quella di una minoranza (sentenza 117 del 1979, cit.); ha affermato che in materia di religione, non valendo il numero, si impone la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione religiosa di appartenenza (sentenza n. 440 del 1995, cit.); ha sancito che la garanzia costituzionale dell’uguaglianza, rispetto ad alcuni potenziali fattori di disuguaglianza (tra i quali la religione), concorre alla protezione delle minoranze (sentenza n. 329 del 1997, cit.)*”.